



COMUNE DI PAVIA

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 – Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire episodi di assembramento a scopo di prevenzione dal contagio da COVID-19. Proroga

IL SINDACO

Visti:

- ✓ l'art. 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del d.l. 20/02/2017, n. 14 convertito nella legge 18/04/2017, n. 48, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città e che consente al sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, anche intervenendo in materia di orario di vendita per asporto di bevande alcoliche e/o superalcoliche;
- ✓ la legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo regolamento di attuazione, ovvero, il d.p.r. 29/07/1982, n. 571;
- ✓ il R.D. 18/06/1931, n. 773;
- ✓ il R.D. 06/05/1940, n. 635;
- ✓ la Legge 24/11/1981, n. 689;
- ✓ la Legge 25/08/1991, n. 287;
- ✓ il D. Lgs. 31/03/1998, n. 114;
- ✓ la deliberazione del Consiglio dei ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza igienico-sanitaria per COVID-19;
- ✓ il d.l. 25/03/2020, n. 19 a oggetto "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, il suo art. 3, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35;
- ✓ il d.p.c.m. 26/04/2020, a oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- ✓ il d.p.c.m. 17/05/2020, a oggetto "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- ✓ l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 17/05/2020, n. 547, a oggetto "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art.3 del Decreto legge 25 marzo 2020, n.19*";
- ✓ il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio comunale 17/12/2015, n. 56, efficace ai sensi di legge;
- ✓ il Regolamento di Polizia Urbana approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio comunale 25/02/2019, n. 5, efficace ai sensi di legge, e in particolare il suo art. 64-bis, mantenuto fermo;



U
COMUNE DI PAVIA
Comune di Pavia
Protocollo N.0045514/2020 del 01/06/2020

- ✓ le proprie precedenti ordinanze 28/05/2020, n. 44965, e 29/05/2020, n. 45246;

Premesso che:

- ✓ l'art. 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. 20/02/2017, n. 14, convertito nella legge 18/04/2017, n. 48, consente al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti *"quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi in materia di orario di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche"*;
- ✓ le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande devono esercitarsi nel rispetto delle misure di sicurezza;
- ✓ sono vietati gli assembramenti di persone, in quanto potenziale veicolo di contagio con conseguente rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus COVID-19;

Considerato che:

- ✓ a seguito dell'apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto, si sono verificati assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze di sicurezza, sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);
- ✓ pur in presenza dei dovuti accertamenti e controlli da parte delle forze dell'ordine non è possibile scongiurare la formazione di assembramenti e contrastare il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale imposti dalla normativa vigente in relazione all'emergenza igienico-sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19;
- ✓ la consumazione in itinere di bevande alcoliche – a prescindere dalla relativa gradazione – concorre a determinare comportamenti palesemente contrari all'ordinato e quieto vivere civile, ledendo in modo diretto e immediato l'interesse primario alla tutela del riposo e alla tranquillità delle persone, determinando situazioni di abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico di bottiglie di vetro e altri oggetti da parte dei soggetti dediti all'uso dell'alcool, che, in situazioni di evidente stato di ebbrezza, determinano a loro volta il concreto e attuale pericolo della loro utilizzazione quale strumenti atti alla commissione di reati contro la persona, quali minacce, lesioni, e, potenzialmente, risse;
- ✓ nella maggior parte dei casi gli assembramenti si sono determinati in prossimità degli esercizi suddetti, nei quali è consentita la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con conseguente consumo *in loco* delle stesse, sia all'interno che all'esterno;
- ✓ la situazione di compromissione del decoro urbano è ulteriormente corroborata dal compimento in itinere di atti di evacuazione, minzione ed émesi, i quali costituiscono un evidente pregiudizio per il decoro urbano e per la vivibilità nel centro urbano, oltre che determinare lo sconcerto quando commessi innanzi a minori di età;
- ✓ il consumo di alcool, soprattutto in orario notturno o nelle prime ore della mattinata, con conseguente avvio dell'assunzione di sostanze alcoliche, determina la presenza di più soggetti dediti al loro uso, aumentando il compimento di atti contrari al decoro urbano e al quieto vivere e agevola la formazione di assembramenti incontrollati che determinano, a loro volta, l'incremento del rischio di espansione del contagio *da virus* COVID-19;
- ✓ occorre intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, certamente esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale compresenza di un numero elevato di persone;
- ✓ permangono le medesime situazioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle proprie precedenti ordinanze 28/05/2020, n. 44965, e 29/05/2020, n. 45246, il che ne consente la reiterazione fino a lunedì 08/06/2020 compreso – ore 02:00;



Ritenuto:

- ✓ di vietare il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, dalle ore 24.00 alle ore 07.00;
- ✓ **di vietare** la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per asporto negli esercizi commerciali, nonché tramite distributori automatici dalle 22.00 alle 07.00, da parte di tutte le tipologie di esercizi commerciali, attività artigianali da asporto e distributori automatici. Fanno eccezione al divieto i pubblici esercizi, per i quali viene comunque e obbligatoriamente prevista la chiusura entro le ore 02:00 del mattino. Resta consentito, nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande solo all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa e all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione esclusivamente con servizio al tavolo;
- ✓ di limitare gli effetti della presente ordinanza fino a tutto il 08/06/2020 – ore 02:00;
- ✓ fatto salvo che non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 così come previsto dall'art.4, comma1 del d.l. 25/03/2020, n. 19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35;
- ✓ di pubblicare la presente ordinanza all'Albo *on line*, sulla Home Page del sito istituzionale

**ORDINA
NELLA SUA QUALITÀ
DI RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITÀ LOCALE
IN VIA PROVVISORIA E A TITOLO SPERIMENTALE**

1. **di vietare** il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, dalle ore 24.00 alle ore 07.00;
2. **di vietare** la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per asporto negli esercizi commerciali, nonché tramite distributori automatici dalle 22.00 alle 07.00, da parte di tutte le tipologie di esercizi commerciali, attività artigianali da asporto e distributori automatici. Fanno eccezione al divieto i pubblici esercizi, per i quali viene comunque e obbligatoriamente prevista la chiusura entro le ore 02:00 del mattino. Resta consentito, nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande solo all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa e all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione esclusivamente con servizio al tavolo;
3. **di limitare** gli effetti della presente ordinanza fino a tutto il 08/06/2020 – ore 02:00;
4. **fatto salvo** che non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 così come previsto dall'art.4, comma1 del d.l. 25/03/2020, n. 19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35;
5. di pubblicare la presente ordinanza all'Albo *on line*, sulla Home Page del sito istituzionale

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- a) Settore 4 – Cultura, Turismo, Suap e Commercio, Eventi e *Brand* Territoriale per il rilascio delle conseguenti autorizzazioni;



- b) Settore 8 – Polizia Amministrativa, controlli e contenzioso per l'attività di presidio e controllo;
- c) Settore S – Servizio Mobilità per la predisposizione degli atti relativi alla regolamentazione del traffico, la predisposizione della perimetrazione e della segnaletica

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è concesso ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Il Sindaco

Mario Fabrizio Fracassi

